



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 1579 DEL 30/10/2019

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

OGGETTO: D.LGS. 152/2006 E S.M.I. DITTA CAMPO DI CALORE SRL, VIA CA' LOSCA N. 8 IN COMUNE DI ORGIANO - GIÀ TITOLARE DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER ATTIVITÀ DI FUSIONE ALLUMINIO. REVOCA DEFINITIVA AUTORIZZAZIONE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

per il complesso dell'attività esercitata in Via Cà Losca, 8 in comune di Orgiano (VI) “fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli” con provvedimento n. 8 del 14/04/2010 era stata rilasciata Autorizzazione Integrata Ambientale;

per la corrispondenza intervenuta a partire dal 2012 emergeva una situazione in continua evoluzione sia dal punto di vista dello status giuridico del gestore che dal punto di vista tecnico per l'impiantistica installata e in esercizio con sospensione delle attività condotte nell'installazione; nella necessità che fosse dato conto della situazione aziendale e dei relativi programmi futuri con nota prot. n. 6772 del 04/02/2019 alla ditta si richiedeva un riscontro in merito; gli Enti in indirizzo erano invitati a fornire e ogni informazione di cui erano venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie competenze e utile a inquadrare la situazione dell'azienda;

con nota agli atti con prot. n. 9921 del 19/02/2019 la ditta ha comunicato il fermo della produzione dal giorno 13 aprile 2018 e di essere in fase di organizzazione per lo smontaggio e il recupero/smaltimento delle attrezzature da effettuarsi da ditte specializzate in corso di individuazione, impegnandosi a presentare il piano di lavoro;

secondo quanto impegnatasi con la nota di febbraio richiamata, la ditta Campo di Calore s.r.l. con documentazione agli atti in data 20/05/2019 con prot. n.27803, ha trasmesso il “rapporto delle attività di dismissione dell'installazione IPPC e piano di indagine e ripristino del sito” corredato di “planimetria ricognitiva del sito” e il “prospetto delle attività di dismissione impianti e attrezzature”;

con nota agli atti con prot. n. 29219 del 27/05/2019 la ditta ha comunicato, a meno di diverse determinazioni di questa Amministrazione, l'intenzione di provvedere al più presto alle operazioni di pulizia/lavaggio di canalizzazioni e pavimenti previste dal piano presentato a prevenire accidentali rilasci di sostanze oleose nell'ambiente esterno;

ritenendo che quanto presentato e proposto dalla ditta rispondesse all'esigenza di valutare lo stato di contaminazione del suolo e la eventuale relativa necessità di bonifica, disciplinata dalla Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 e che oltre al suolo fosse da valutare anche lo stato delle acque sotterranee;

con determinazione n. 805 del 05/06/2019 si è proceduto

1. a revocare, con riferimento all'esercizio, l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con provvedimento n. 8 del 14/04/2010. La stessa autorizzazione rimaneva come riferimento per la dismissione e il ripristino del sito;
2. a impegnare la ditta a procedere come da piano presentato. La ditta alla conclusione delle operazioni programmate è stata impegnata a presentare apposita certificazione unitamente agli esiti dell'indagine a escludere o meno eventuali interventi di bonifica ;
3. per addivenire ad una valutazione dello stato delle acque sotterranee a impegnare la ditta a

presentare una proposta di monitoraggio.

Considerato che con documentazione datata 08/07/2007 agli atti in medesima data con prot. n.37201 la ditta ha presentato la proposta di cui sopra che per quanto già delineato nella stessa richiesta e in una successiva parere ARPAV è intervenuto parere positivo per silenzio/assenso ;

Rilevato che con documentazione agli atti con prot. n.52524 del 07/10/2019 la ditta si è attivata a comunicare "Conclusione degli interventi programmati e trasmissione esiti del monitoraggio della falda sotterranea"; con tale documentazione è stata comunicata l' ultimazione di tutti gli interventi previsti dal "Piano di dismissione e di indagine" di cui alla determinazione richiamata. Per la matrice "suolo" sono richiamate le conclusioni e le certificazioni di cui alla relazione datata 24/07/2019. Per la matrice "acque sotterranee", richiamando la "proposta di sistema di pozzi di monitoraggio della falda sotterranea" trasmessa in data 08/07/2019, ha comunicato che il sistema di monitoraggio proposto è stato reso operativo che è stata svolta una sessione di indagine chimico-analitica rilevando l'assenza di significative differenze qualitative fra i campioni prelevati a monte e a valle del sito.

Considerato che stante i risultati delle attività di investigazione richiamati la ditta ha evidenziato di non ravvisare i presupposti per (ulteriori) interventi di bonifica e ha chiesto la chiusura del procedimento.

Visto il D.Lgs 03/04/2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la Legge Regionale n.04/2016.

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000.

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.2 del 10/01/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

Richiamato altresì il Decreto Presidenziale n. 11 del 31/01/2019 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e il Piano Performance 2019/2021;

DETERMINA

1. Di prendere atto delle comunicazioni/certificazioni rese nell'ambito dell'attività di verifica dello stato dei luoghi con riferimento alle diverse matrici dell'installazione di Via Ca' Losca n. 8 in Comune di Orgiano di cui in premessa e sulla base delle stesse condividere che non sussistono i presupposti per interventi di bonifica secondo quanto previsto alla Parte Quarta del D.Lgs 152/2006.
2. Di revocare nel suo complesso l'Autorizzazione Integrata Ambientale per attività di cui al punto 2.5 b) dell'allegato VIII alla parte II del D.Lgs 59/05: "fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli" già rilasciata con provvedimento n. 8 del 14/04/2010 e di archiviare ogni relativa documentazione .
3. Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Campo di Calore srl, al Comune di Orgiano, all' ARPAV - Dipartimento Provinciale di Vicenza e alla Società Acque Venete SpA.
4. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
5. Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 30/10/2019

**Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI